### **AVVISO**

**Oggetto:** Procedura Aperta per la fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti, previa progettazione e realizzazione del Complesso Operatorio dell'U.O.C. di Chirurgia del P.O. "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE.

## Modifica del punto 6.3 del Disciplinare di gara

#### 6.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.

Dichiarazione concernente la capacità tecnica, attestante l'elenco delle principali forniture simili a quelle oggetto della gara effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario (art. 42 del D. Lgs. n. 163/06). L'elenco dovrà distinguere i destinatari tra amministrazioni o enti pubblici e privati. In caso di raggruppamento di imprese (da costituire o già costituito), l'elenco deve essere presentato da tutti i soggetti del raggruppamento.

Le forniture similari a quelle oggetto della gara, effettuati negli ultimi tre anni, dovranno essere per un importo almeno pari (2/3) all'importo a base d'asta

La documentazione probatoria di quanto dichiarato dovrà essere comprovata, qualora aggiudicatari o sorteggiati:

- per le forniture effettuate ad Amministrazioni o Enti pubblici con certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o Enti stessi;
- per le forniture effettuate a Privati con dichiarazioni rilasciati dagli stessi o in mancanza dagli stessi concorrenti.

In caso di RTI, l'impresa mandataria deve soddisfare da sola almeno il 60% dei requisiti di fatturato appena descritti.

Certificazioni ed attestazioni pena esclusione:

Attestazione SOA OG1 class. II

Attestazione SOA OG11 class. II

Abilitazione alla marcatura CE impianti gas medicali.

# Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione.

In ordine alla verifica delle dichiarazioni l'ASP potrà procedere a verifiche d'ufficio a campione .

#### Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 34 lettera e-bis del codice degli appalti possono partecipare alla procedura le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 2009, e s.m. e i.. Tali imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter,qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, la situazione personale (possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente ART. 6.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- c.1) sono individuate quali esecutrici della fornitura e, se e in quanto diverse, delle imprese, aderenti al Contratto di rete, che mettono in comune i requisiti di cui al precedente art 6.2 e 6.3;

- c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente art 6.2 e 6.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente art. 6.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica di cui al precedente art.6.2 e 6.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra comporterà l'applicazione dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. In particolare si assegnerà un termine perentorio di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazioni e/o sottoscrizioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 2-bis, la corresponsione di una somma pari alla percentuale dello 0,1 per cento del valore della base d'asta. Il relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, laddove la prima richiesta di pagamento rivolta all'impresa concorrente rimanga inevasa. Laddove, ai fini della corresponsione della sanzione, venga escussa la cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà provvedere al reintegro della cauzione provvisoria medesima.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. L'incameramento della cauzione, conseguente all'esclusione dalla gara, avverrà esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito.

(Arch. Francesco Capizzi)